



# ISTITUTO COMPRENSIVO MANOPPELLO

Via S. Vittoria 11 - 65024 Manoppello (PE)

tel. 085 / 859134 fax 085/8590846 - CF 91100540680

e-mail: [peic81700n@istruzione.it](mailto:peic81700n@istruzione.it) – e-mail certificata [peic81700n@pec.istruzione.it](mailto:peic81700n@pec.istruzione.it)

Sito web: [www.icmanoppello.edu.it](http://www.icmanoppello.edu.it)



AL DOCENTE / ATA \_\_\_\_\_

Oggetto: Informativa di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 152/1997, come modificato dall'art. 4 del D.lgs. n. 104/2022

In relazione al contratto individuale di lavoro stipulato in data \_\_\_\_\_, si forniscono alla S.V. le seguenti informazioni:

- a) è prevista una formazione obbligatoria per la sicurezza, che sarà erogata a cura e spese del datore di lavoro
- b) la durata delle ferie è pari a:
  - per il personale a tempo indeterminato, la durata delle ferie è pari a 30 o a 32 giorni lavorativi più quattro giorni per festività soppresse
  - per il personale a tempo determinato le ferie sono proporzionali al servizio prestato
  - per le altre tipologie di personale (per esempio, con contratto a tempo parziale) si rinvia al CCNL di comparto "istruzione e ricerca" 2019-2021
  - **[Per il personale docente a tempo determinato con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche]** si specifica che il diritto alle ferie deve essere esercitato prima della cessazione del rapporto di lavoro. Pertanto, il dipendente interessato è invitato a presentare formale istanza di fruizione dei giorni di ferie, maturati e maturandi, durante i periodi di sospensione delle lezioni o anche nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno. Si avvisa espressamente che l'assenza di domanda volontaria implica la perdita del diritto alle ferie stesse e all'indennità sostitutiva
  - sono previsti permessi per motivi personali e concorsi ed esami, retribuiti o meno a seconda della tipologia contrattuale, nonché altre tipologie di permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge e/o contrattuali
  - le assenze per malattia sono soggette a periodi di comporto
- c) i termini per il recesso da parte del datore di lavoro sono i seguenti: 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni; 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni; 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni. Il dipendente a tempo indeterminato deve comunicare il recesso nei termini previsti annualmente con decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Il dipendente a tempo determinato, in caso di recesso, incorre nelle sanzioni previste dall'O.M. n. 88 del 16 maggio 2024 *[per il personale docente]* / dal D.M. 13 dicembre 2000 n. 430 *[per il personale ATA]* sul conferimento delle supplenze al personale della scuola
- d) il contratto collettivo applicato è quello del comparto "Istruzione e ricerca" 2019-2021 sottoscritto il 18/01/2024 dall'ARAN e dalle OO.SS. FLC-CGIL, CISL FSUR, ANIEF, SNALS CONFISAL e Fed. GILDA UNAMS. Il vigente contratto d'istituto è stato stipulato in data 16/02/2024 e sottoscritto dal datore di lavoro, Dott.ssa Maria De Sanctis e RSU Paola Zinni, Aldo Iezzi, Margherita Lia Linari e da CISL/FSUR e SNALS.

- e) i contributi previdenziali e assistenziali sono versati dal datore di lavoro all'INPS e al Fondo Credito per i dipendenti pubblici. Tutti i dipendenti sono assicurati presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
DOTT.SSA CANDIDA PAPPACOSTA

DATA \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (firma del lavoratore per ricevuta)